

("Gazzetta ufficiale" no. 92 del 24.07.2010)

## **LEGGE SUL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, DEI NUCLEI FAMILIARI E DELLE ABITAZIONI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA NEL 2011**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

(1) La presente Legge disciplina il contenuto, i preparativi, l'organizzazione e l'attuazione del Censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nell'anno 2011 (nel prosieguo del testo: Censimento), la segretezza dei dati del Censimento, gli obblighi degli organi statali e degli altri organi inclusi nel Censimento, i diritti e i doveri dei cittadini in qualità di fornitori dei dati e dei partecipanti all'attuazione del Censimento e all'elaborazione dei dati dopo l'attuazione del Censimento, la pubblicazione dei dati e il finanziamento del Censimento.

(2) Le espressioni usate in questa Legge per le persone fisiche sono in forma maschile e si riferiscono a persone di sesso maschile e femminile.

... (omissis) ...

#### **Articolo 3**

(1) Nella Repubblica di Croazia il Censimento verrà effettuato nel periodo dal 1° al 28 aprile, secondo la situazione in data 31 marzo 2011 alle ore 24,00, che viene ritenuto il momento critico del Censimento.

(2) Immediatamente a Censimento effettuato si attuerà la Lista di controllo su un campione rappresentativo al fine di valutare l'estensione e la qualità dei dati raccolti nel Censimento.

#### **Articolo 4**

Il Censimento comprenderà le seguenti unità di censimento:

1. popolazione,
2. domicili delle persone di cui al punto 1 del presente articolo,
3. gli appartamenti e le altre unità abitative che non appartengono alla definizione di appartamento di cui all'articolo 2 della presente Legge, ma nel periodo del Censimento si usano per abitare.

... (omissis) ...

#### **Articolo 7**

(1) Le persone di cui all'articolo 4 della presente Legge sono tenute a dare risposte esatte e complete alle domande riguardanti il Censimento.

(2) Le persone di cui all'articolo 4 della presente Legge possono esprimersi liberamente in merito alle domande sull'appartenenza nazionale e religiosa.

#### **Articolo 8**

(1) Nel Censimento le risposte verranno scritte in lingua croata e con scrittura latina.

(2) Gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto di prendere visione dei Moduli e dei Questionari per il domicilio e l'appartamento nella lingua e nella scrittura della minoranza nazionale cui appartengono.

#### **Articolo 9**

(1) I dati sulle persone assenti comprese nel Censimento vengono forniti dal membro del domicilio che può offrire i dati più esatti sul membro assente del domicilio, mentre per i bambini fino ai quindici anni d'età uno dei genitori, il genitore adottivo o il tutore.

(2) Se il rilevatore durante il rilevamento dei dati non trova la persona compresa nel Censimento, e non può raccogliere i dati secondo la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo, lascerà alla

persona un avviso scritto sul dovere di comunicare i dati al centro competente per il censimento entro e non oltre il 28 aprile 2011.

(3) L'avviso di cui al comma 2 del presente articolo contiene i dati sull'orario di lavoro e la sede (indirizzo) del centro competente per il censimento.

## II. CONFIDENZIALITÀ DEI DATI DEL CENSIMENTO

### Articolo 10

(1) I rilevatori e le altre persone che partecipano al Censimento o svolgono altre mansioni che riguardano il Censimento sono tenuti a svolgerli con coscienza, qualità e responsabilità.

(2) Le persone di cui al comma 1 del presente articolo sono tenute a custodire permanentemente come segreto d'ufficio tutti i dati raccolti dai singoli che riguardano la loro situazione personale, familiare e patrimoniale.

### Articolo 11

(1) I dati individuali raccolti nel Censimento per le necessità della statistica ufficiale si usano esclusivamente per scopi statistici.

(2) Sulla tutela e la confidenzialità dei dati statistici individuali raccolti dal Censimento si applicano le disposizioni della Legge sulla statistica ufficiale.

## III. CONTENUTO DEL CENSIMENTO

### Articolo 12

Con il Censimento delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, della presente Legge si raccoglieranno i seguenti dati: cognome e nome; data di nascita; numero d'identificazione della persona (OIB o numero della carta d'identità); sesso; stato matrimoniale; tipo di comunità nella quale vive la persona; numero dei figli; residenza/domicilio; presenza nel luogo del censimento al momento del Censimento; motivo di assenza/presenza; tempo di assenza/presenza; tempo per il quale intende essere assente/presente; luogo di assenza/luogo di domicilio; luogo di nascita; luogo dove abitava la madre durante la nascita della persona; luogo dal quale la persona è giunta e anno e motivo per cui è immigrata; cittadinanza; nazionalità; lingua madre; religione; grado d'istruzione raggiunto; alfabetismo; frequenza di scuola/studio; conoscenza d'uso del computer; posizione nel lavoro; attività; posizione nell'attività; tipo del luogo di lavoro; fonti principali di sostentamento per la vita; mantenimento della persona e status del mantenitore; luogo di lavoro/studio; frequenza del ritorno al luogo del censimento; mezzo di trasporto al lavoro/a scuola; esistenza di difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane; tipo di difficoltà; mobilità della persona; causa della difficoltà; aiuto di altre persone nello svolgimento delle attività quotidiane.

... (omissis) ...

## IV. ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO

... (omissis) ...

### Articolo 37

(1) L'Istituto statale di statistica pubblicherà i primi risultati del Censimento fino al 30 giugno 2011, mentre i risultati finali del Censimento saranno resi noti secondo i programmi e i calendari di pubblicazione dell'Istituto statale di statistica.

(2) Considerata la metodologia del Censimento stabilita dalla presente Legge i risultati ufficiali del Censimento non rappresentano la base per svolgere paragoni con altri registri statali che si redigono riguardo agli status personali dei cittadini.

... (omissis) ...

## VI. DISPOSIZIONI PENALI

### Articolo 45

Con una pena pecuniaria da 300,00 a 800,00 kune verrà sanzionato:

1. chi si rifiuterà a rilasciare i dati richiesti dal rilevatore o da un'altra persona autorizzata per effettuare il Censimento oppure nel caso in cui rilasci dati inesatti o incompleti,
2. chi non risponde all'avviso scritto da parte del rilevatore conformemente all'articolo 9, comma 2, della presente Legge.

#### Articolo 46

Con una pena pecuniaria da 4.000,00 a 20.000,00 kune verrà sanzionato:

1. il rilevatore o un'altra persona autorizzata per il Censimento qualora nel Modulo per il censimento o nel Questionario scrivesse dati diversi da quanto ha dichiarato la persona sottoposta a Censimento,
2. i rilevatori e le altre persone che partecipano al Censimento qualora non si attenessero alle disposizioni della Legge sulla statistica ufficiale che riguardano la tutela e la segretezza dei dati statistici,
3. i rilevatori e le altre persone che partecipano al Censimento qualora non procedessero conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, della presente Legge.

#### Articolo 47

Con una pena pecuniaria da 4.000,00 a 20.000,00 kune verrà sanzionata:

1. la persona che pubblicherà i dati individuali ricavati dalle persone di cui all'articolo 10 della presente Legge,  
... (omissis) ...

... (omissis) ...